

Codice A1820C

D.D. 8 giugno 2021, n. 1622

Nulla osta ai soli fini idraulici n. 1025 per la posa di pontile galleggiante di tipo amovibile in prosecuzione di manufatto esistente di uguale tipologia in area demaniale del Lago di Viverone in comune di Viverone, prospiciente l'area in Frazione Masseria identificata al Catasto Terreni al foglio 24, mappale n. 18. Richiedente: Campeggio Haway di Difrancò Andrea.



ATTO DD 1622/A1820C/2021

DEL 08/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici n. 1025 per la posa di pontile galleggiante di tipo amovibile in prosecuzione di manufatto esistente di uguale tipologia in area demaniale del Lago di Viverone in comune di Viverone, prospiciente l'area in Frazione Masseria identificata al Catasto Terreni al foglio 24, mappale n. 18.
Richiedente: Campeggio Haway di Difrancò Andrea.

Premesso che:

- In data 11/03/2021 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. n. 12526/A1820C, tramite la Gestione Associata del Lago di Viverone, l'istanza del Campeggio Haway di Difrancò Andrea di rilascio del nulla osta idraulico finalizzato alla posa di pontile galleggiante di tipo amovibile in prosecuzione di manufatto esistente di uguale tipologia in area demaniale del Lago di Viverone in comune di Viverone, prospiciente l'area in Frazione Masseria identificata al Catasto Terreni al foglio 24, mappale n. 18. All'istanza sono allegati gli elaborati tecnici a firma dell'arch. Busca Gianni, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 9697.
- In data 04/05/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi.
- In data 17/05/2021 è poi pervenuto a questo Settore, al prot. n. 23273/A1820C, tramite la Gestione Associata del Lago di Viverone, il documento integrativo denominato 'Relazione di calcolo ormeggio e catene' a firma del tecnico incaricato.
- A seguito del sopralluogo e dell'esame degli elaborati tecnici l'installazione del pontile in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Lago di Viverone e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.
- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 'Disciplina del sistema dei controlli interni'.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 29/03/2002, n. 1/R 'Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali';
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

DETERMINA

che nulla osta, ai soli fini idraulici, al rilascio al Campeggio Haway di Difrancò Andrea dell'autorizzazione comunale per la posa di pontile galleggiante di tipo amovibile, in prosecuzione di manufatto esistente di uguale tipologia, in area demaniale del Lago di Viverone in comune di Viverone, prospiciente l'area in Frazione Masseria identificata al Catasto Terreni al foglio 24, mappale n. 18, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e successivo documento integrativo, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- il soggetto autorizzato dovrà effettuare le verifiche periodiche secondo il piano di manutenzione stabilito dalla normativa vigente;
- il pontile dovrà essere posizionato, ancorato e mantenuto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del soggetto autorizzato ogni

responsabilità di legge nei riguardi di terzi per eventuali danni che potrebbero derivare dal posizionamento del manufatto stesso;

- il sistema di ancoraggio al fondale dovrà essere di lunghezza sufficiente (o in alternativa dovranno essere adottati idonei dispositivi) in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del livello del Lago e di sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, ecc. del vento) e delle unità di navigazione; inoltre dovrà essere verificata l'interazione del nuovo pontile a lago con il tratto esistente affinché le sollecitazioni indotte dal nuovo manufatto galleggiante non generino problematiche strutturali;
- il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29/03/2002; gli ancoraggi dovranno assicurare la massima garanzia di solidità in modo da evitare ogni pericolo di deriva;
- gli ancoraggi del pontile dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati, tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
- il soggetto autorizzato è direttamente responsabile verso terzi di qualsiasi danno cagionato alle persone e alla proprietà, con l'obbligo di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
- il nulla osta idraulico si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del lago, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione dei sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
Milena Baldizzone

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo